

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1726-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE BONALUMI)

Comunicata alla Presidenza il 12 dicembre 1989

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dei protocolli agli accordi conclusi tra gli Stati membri della CECA e la CECA stessa da una parte ed Austria, Finlandia, Norvegia e Svezia dall'altra, dei protocolli addizionali agli accordi conclusi tra gli Stati membri della CECA da una parte e l'Islanda e la Svizzera dall'altra, e del protocollo complementare all'accordo aggiuntivo sulla validità per il Principato di Liechtenstein dell'accordo tra gli Stati membri della CECA e la Svizzera, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, tutti firmati a Bruxelles il 14 luglio 1986

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri
di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
col Ministro delle Finanze
col Ministro del Tesoro
col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
e col Ministro del Commercio con l'Estero**

(V. Stampato Camera n. 3100)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 aprile 1989

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 aprile 1989*

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge in esame concerne la ratifica degli adeguamenti normativi di una serie di accordi della CECA a seguito dell'adesione di Spagna e Portogallo alla Comunità.

In particolare, i protocolli addizionali si

inseriscono nell'adeguamento degli accordi conclusi tra la CECA ed i Paesi EFTA.

La 3^a Commissione permanente raccomanda all'Assemblea di autorizzarne la ratifica.

BONALUMI, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: ANDREATTA)

20 settembre 1989

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i protocolli addizionali agli accordi conclusi tra gli Stati membri della CECA e la CECA stessa da una parte ed Austria, Finlandia, Norvegia e Svezia dall'altra, dei protocolli addizionali agli accordi conclusi tra gli Stati membri della CECA da una parte e l'Islanda e la Svizzera dall'altra, e del protocollo complementare all'accordo aggiuntivo sulla validità per il Principato di Liechtenstein dell'accordo tra gli Stati membri della CECA e la Svizzera, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, tutti firmati a Bruxelles il 14 luglio 1986.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data ai protocolli di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dei protocolli con l'Austria, la Finlandia, la Norvegia, la Svezia e la Svizzera, dall'articolo 5 del protocollo con l'Islanda e dall'articolo 2 del protocollo con la Svizzera e il Liechtenstein.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.